Originale

N. 7 del Registro Delibere

Città di Novi Ligure

Alessandria

Verbale di deliberazione Giunta Com.le

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE TARIFFE 2021.

L'anno 2021 addì 26 del mese di Gennaio alle ore 09.00, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Sigg.:

CABELLA Gian Paolo	Sindaco	SI
ACCILI Diego	Vice Sindaco	SI
BRUNO Roberta	Assessore	SI
DELFINO MAURIZIO	Assessore	SI
FRANCO Marisa	Assessore	SI
SISTI ANDREA	Assessore	SI

Assiste il Segretario Generale CABELLA Pier Giorgio

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CABELLA Gian Paolo, nella sua qualità di Sindaco, e sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

CITTÀ DI NOVI LIGURE

Provincia di Alessandria

Deliberazione di Giunta Comunale N. 7 in data 26/01/2021
Ufficio proponente: Tributi
Proposta di deliberazione N. **20**

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE TARIFFE 2021.

Riferisce l'assessore Delfino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 48, comma 2 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* relativo alle competenze della Giunta Comunale;
- l'art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare locale;
- l'art. 1, commi da 816 a 847 della legge del 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che istituisce a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province, ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- il comma 847 della fonte legale di regolazione primaria il quale dispone che "*Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68*";
- l'art. 4, comma 3-*quater* d.l. 30/12/2019, n. 162 che stabilisce che l'abrogazione disposta dalla sopra citata fonte di regolazione primaria non ha effetto per l'anno 2020;
- l'art. 151 del d. lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 3 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 il quale stabilisce che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;
- l'art. 53, comma 16 della legge del 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge del 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;
- l'art. 1, comma 169 della legge del 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

DATO ATTO che

- l'art. 1, comma 836 della legge 27/12/2019, n. 160, dispone inoltre a decorrere dal 01/12/2021, la soppressione del servizio delle pubbliche affissioni;
- con la stessa decorrenza, l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti *internet* istituzionali;
- i Comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti dedicati;
- nella legge 27/12/2019, n. 160 non è contenuta nessuna disciplina del servizio di pubbliche affissioni, pertanto le norme di dettaglio in materia sono contenute nel Regolamento relativo al Canone in argomento;

CONSIDERATO che il Comune di Novi Ligure ha a suo tempo introdotto e disciplinato con proprio regolamento, a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 15/11/1993, n. 507, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai precedenti regolamenti ed atti di approvazione delle tariffe;

PRESO ATTO, in particolare, dell'art. 1, comma 821 della legge 27/12/2019, n. 160, il quale statuisce che gli Enti, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, stabiliscono la disciplina di dettaglio dell'entrata, comprese eventuali riduzioni non introdotte dalla legge;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18/01/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale predisposto ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-847, composto di n. 72 Articoli e degli allegati 1) relativo alla classificazione delle strade e 2) relativo alla definizione dei Coefficienti e delle Tariffe;

RILEVATO che nella sopra citata deliberazione di Consiglio Comunale si è dato atto che l'Allegato n. 2) relativo alla definizione dei Coefficienti e delle Tariffe sarebbe stato predisposto in seguito all'approvazione degli stessi da parte della Giunta Comunale;

PRESO ATTO che la fonte di regolazione primaria, all'art. 1, comma 817 della legge

27/12/2019, n. 160, stabilisce che: “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;

CONSIDERATO che la medesima Legge di bilancio 2020 stabilisce che:

a) la tariffa *standard* annua, al metro quadrato, per occupazione di suolo o diffusione di mezzi pubblicitari nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, per Comuni con popolazione con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti, è di euro 40,00 (art. 1, comma 826);

b) la tariffa *standard* giornaliera, al metro quadro per giorno di occupazione di suolo o diffusione di messaggio pubblicitario, per Comuni della medesima fascia di popolazione di cui sopra è di euro 0,70 (art. 1, comma 827);

c) la tariffa forfetaria per utenza per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete), per i Comuni con oltre 20.000 abitanti è pari a 1 euro (comma 831);

VISTO l’art. 1, commi da 837 a 843, della medesima fonte di regolazione primaria che detta una disciplina specifica per il canone destinato ai mercati, anch’esso decorrente dal 2021;

PRESO ATTO che la norma precisa, al comma 838, che il canone destinato alle aree mercatali si applica in deroga delle disposizioni concernenti il c.d. “canone unico”. A differenza di quest’ultimo, il canone per i mercati sostituisce non solo la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma anche la TARI, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee;

VISTO che la medesima legge 27/12/2019, n. 160 stabilisce per questo prelievo, relativamente ai Comuni da 10.000 fino a 30.000 abitanti:

a) la tariffa *standard* annua, di euro 40,00 (art. 1, comma 841);

b) la tariffa *standard* giornaliera di euro 0,70 (art. 1, comma 842). Tale tariffa è applicata in misura frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo ed in ragione della superficie occupata (comma 843);

VISTO inoltre che i Comuni, ai sensi dello stesso comma 843, possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente;

DATO ATTO che è necessario provvedere ad approvare le tariffe da applicarsi al canone patrimoniale e al canone per i mercati;

CONSIDERATO che, anche con riguardo al difficile contesto economico che interessa i contribuenti colpiti dal prelievo dovuto alla pandemia da Covid-19, è opportuno in questa fase di prima applicazione della norma stabilire le tariffe in modo da non aumentare i prelievi che il canone sostituisce (imposta comunale sulla pubblicità, pubbliche affissioni e tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche), anche al fine di semplificare gli adempimenti per i contribuenti;

DATO ATTO che la sostanziale conservazione delle tariffe applicate nell'anno 2020, ove possibile, risponde inoltre all'esigenza di perseguire l'invarianza di gettito, allo scopo di garantire gli equilibri di bilancio;

VISTO CHE gli obiettivi sopra descritti sono perseguiti individuando le tariffe base per l'anno 2021 cui saranno applicati coefficienti moltiplicatori che tengano in considerazione l'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico traibile dall'occupazione o dal messaggio pubblicitario secondo le determinazioni regolamentari adottate;

RITENUTO di approvare le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria, del canone per i mercati e del servizio di pubbliche affissioni, così come esposte nel documento allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con efficacia dal 1° gennaio 2021;

DATO ATTO che l'allegato di cui al periodo precedente costituirà l'allegato 2) al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con la citata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18/01/2021;

CONSIDERATO che, cosi come per il regolamento adottato, anche la deliberazione tariffaria non ha natura tributaria, concernendo entrate di natura patrimoniale, e come tale non rientra tra i provvedimenti che ai sensi dell'art. 13 comma 15, 15 bis e ter debbono essere inviati telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze;

RITENUTO di mandare all'Ufficio competente il presente atto affinché esso sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTI gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell'art.49 - I comma - del T.U. n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dai responsabili dei servizi competenti indicati dalla legge;

CON voti unanimi;

DELIBERA

1. Di approvare le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria, del canone per i mercati e del servizio di pubbliche affissioni, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con efficacia dal 1° gennaio 2021.
2. Di dare atto che l'allegato di cui al periodo precedente costituirà l'allegato 2) al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con la citata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18/01/2021.
3. Di trasmettere all'Ufficio competente la presente deliberazione affinché essa sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Quindi, alla luce dell'estrema urgenza di dare esecuzione alle determinazioni adottate, con voto unanime il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - ultimo comma - T.U. n.267/2000.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on - line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 29/01/2021 al 13/02/2021.

Novi Ligure, 29/01/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva a norma dell'art. 134 comma 3 T.U. 18/8/2000, n. 267.

Novi Ligure, 09/02/2021

IL SEGRETARIO GENERALE